

UNIFICATO



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

composta dai magistrati:

dott.ssa Anna Battisti                      presidente  
dott.ssa Laura Avvisati                    consigliere  
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo            consigliere rel.

ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 4230/12 R.G.A.C.C, trattenuta in decisione all'udienza del 5.4.2017, con termini ridotti per conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 cpc, e vertente tra le seguenti parti

**Appellante**

~~Unipol Assicurazioni spa~~ 02705901201

in persona del legale rappresentante p.t.

rappresentata e difesa dall'avv. ~~Francesco T...~~ come da delega in atti.

**Appellato**

~~Unipol Gruppo~~ CPP6UN7ZTOL4H501U

rappresentato e difeso dall' ~~Unipol Assicurazioni~~, come da delega in atti.

**Oggetto della controversia:** indennizzo da infortuni.

**Fatto e diritto**

§ La società Unipol impugna la sentenza del tribunale di Roma, che, in accoglimento della domanda di ~~Unipol Gruppo~~, l'ha condannata al pagamento di un indennizzo da infortunio, per un importo di 8400,00 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.

§ L'appellante contesta la decisione, in mancanza di prova della realizzazione del rischio coperto dalla polizza assicurativa e del conseguente danno, di cui si chiede essere indennizzati.

Il tribunale non avrebbe indicato sulla base di quali elementi di prova si fonda la decisione.

I documenti medici prodotti dimostrerebbero solo l'esistenza delle lesioni, non del fatto storico qualificabile come infortunio – peraltro, genericamente dedotto dall'istante - né delle modalità di accadimento e del nesso causale.

§ La censura è fondata.

La domanda di indennizzo è stata proposta, in virtù di un contratto di assicurazione per infortunio, sia per ragioni professionali che extra, in caso di morte o invalidità permanente.

Nelle condizioni di polizza, parte integrante del contratto, è data la definizione del termine infortunio: *"evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili"*

L'evento deve essere determinato da causa del tutto indipendente dalla volontà di chi lo subisce, anche se questi possa avervi contribuito in modo colposo; deve avvenire in modo repentino ed improvviso e non deve essere causato da processi morbosi del danneggiato. 9

Nella fattispecie, è stata accertata una lesione capsulo-legamentosa del collo del piede, determinata da fattori esterni, ed il danneggiato sostiene di aver dato prova, attraverso di essa, del fatto costitutivo del diritto azionato ovvero dell'infortunio.

Il tribunale ha accolto la domanda di indennizzo, offrendo una motivazione laconica, senza alcun riferimento agli elementi di prova da cui risulterebbe accertato l'infortunio (*"... [redacted] ha dimostrato di aver subito l'infortunio di cui all'espositiva che precede e di aver riportato le lesioni ivi descritte, che hanno determinato l'excursus diagnostico e terapeutico citato e documentato in atti, anche mediante la produzione di copia delle certificazioni rilasciate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Anzio"*).

La decisione non è condivisibile, perché se, da un lato, si può ritenere verosimile che la lesione sia stata provocata da una caduta, restano seri dubbi sulla causa della caduta, solo definita accidentale, per strada, e che, invece, potrebbe essere stata determinata anche per colpa esclusiva del danneggiato.

L'assoluta assenza di prova al riguardo non consente nemmeno il ricorso al principio giurisprudenziale, di sicura valenza giuridica, riportato dalla difesa del [redacted] negli scritti difensivi (*".. la garanzia assicurativa è operante quando ricorrono le caratteristiche dell'infortunio e l'accertamento e la conferma di esse può raggiungersi*

*direttamente attraverso elementi che lo consentono o anche indirettamente mediante fatti che portino ad escludere qualsiasi altra alternativa. Corte di Appello di Roma, 21.06.1988 in Assicurazioni 1989, II, 172, Tribunale di Milano, 20 gennaio 1989 in Foro It.)."*

L'unico dato certo costituito dalle lesioni puntualmente certificate dai medici, compreso il ctu, è da solo inidoneo a dimostrare, anche in via indiretta, l'accidentalità del fatto, perché non esclude la possibilità di cause alternative, non contemplate dalla polizza: pur volendo ritenere ricompresi, nella accezione "*causa.....esterna*", anche gli eventi lesivi provocati da terzi, come già detto, resta la possibilità della responsabilità esclusiva dello stesso danneggiato.

Il [redacted] avrebbe dovuto dimostrare la accidentalità della caduta, invece, semplicemente allegata senza ulteriori riscontri, mentre, non spetta al ctu accertare la causa se non in termini di compatibilità con una distorsione da caduta: per di più, dagli stessi stralci riportati nella comparsa di costituzione in appello, risulta che il ctu si è sostanzialmente attenuto alla versione offerta dal [redacted]

Va infine, precisato che la società assicuratrice contesta la mancanza di prova del fatto storico ovvero dell'infortunio, mentre diversa è l'eccezione di un fatto impeditivo dell'operatività della polizza, di cui deve dare prova.

§ La sentenza va, quindi, integralmente riformata, con la condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione di essa, 17664,53 euro oltre interessi legali a partire dal giorno del pagamento, 12.9.2011.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, per il doppio grado di giudizio, da liquidare secondo le tariffe introdotte con il D.M. 55/2014, in applicazione dell'art. 28.

Lo scaglione di riferimento va individuato secondo il valore della causa, in base alla domanda, fino a euro 26.000,00; considerata la portata della controversia e della linea difensiva della società assicuratrice, i compensi vengono liquidati come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 13405/011, rigetta la domanda proposta da [redacted] e lo condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza, 17664,53 euro, oltre interessi legali a partire dal giorno del pagamento, 12.9.2011.

Sentenza n. 5747/2017 pubbl. il 13/09/2017

RG n. 4230/2012

Repert. n. 7207/2017 del 13/09/2017

Condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali, in favore di controparte, liquidate, per il primo grado di giudizio, in 4000,00 euro, oltre spese ctu, e, per il giudizio di appello, in 4000,00 euro, sempre oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma 25.7.2017

L'assistore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE  
Emanuela Dentoni

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 13 SET 2017  
IL CANCELLIERE  
Emanuela Dentoni